



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

CORPO POLIZIA LOCALE

Ufficio Vigilanza e Polizia Amministrativa

24055 Via Bergamo n° 2 – Tel. 035/4872359 – Fax 035/899686

e-mail polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it

Ordinanza n° 29/07 del 4 giugno 2007.

OGGETTO: disposizione per la detenzione e la custodia dei cani aggressivi e non.

IL COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATA la necessità di adeguare l'Ordinanza Sindacale n° 1068 del 18 ottobre 1999, relativa alle modalità di detenzione dei cani in aree private ed accompagnamento nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, così come richiesto dal Sindaco con nota protocollo n° 7171 del 28 maggio 2007;

CONSIDERATO altresì che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza della collettività;

TENUTO CONTO del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente pregiudizio dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinato dalle deiezioni canine;

PRESO ATTO altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alla fasce più esposte, quali i bambini;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani e di chi ne ha la custodia è causa di disagio per i cittadini, per la mancanza di senso civico nel non raccogliere e non smaltire in maniera idonea gli escrementi;

ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

RITENUTO necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U. n° 10 del 13 gennaio 2007 e s.m. avente ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e considerata quindi la necessità di emettere un provvedimento che, ai sensi dell'art. 6 della predetta Ordinanza Ministeriale, sanzioni adeguatamente le violazioni in essa contenute;

VISTO che il provvedimento Ministeriale ha introdotto, tra l'altro, modifiche rilevanti in materia di condotta in luogo pubblico o aperto al pubblico di animali d'affezione;

VISTO l'art. 50 comma 3° del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nonché in materia di sanzioni l'art. 7 bis del medesimo Testo Unico;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m. – Modifiche al sistema penale;

VISTA la convenzione Europea per la protezione degli animali del 13 novembre 1987, art. 10;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di igiene;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Art. 1 – Condotta dei cani.

- A. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del C.P. per animali pericolosi, è sempre fatto obbligo al conduttore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di munire il cane di idonea museruola quando non è condotto al guinzaglio.
- B. Sempre che ciò non sia vietato, quando il cane è condotto nei locali pubblici o nei mezzi pubblici di trasporto, è fatto obbligo al conduttore di munirlo sia di guinzaglio che di museruola.
- C. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio nonché quelli per i non vedenti che utilizzati quali cani da accompagnamento.
- D. Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale.
- E. Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo o da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta dell'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali.

Art. 2 – Detenzione di cani aggressivi.

- A. Il divieto di addestramento o di selezione tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;
- B. Il divieto di sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non curativi (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia – Il taglio della coda,

- ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita);
- C. L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani di razze a rischio di aggressività di cui all'elenco contenuto nella predetta Ordinanza Ministeriale e riportato in calce al presente atto;
 - D. L'obbligo di stipulare polizza assicurativa R.C. per danni causati da cani di razze a rischio di aggressività;
 - E. Il divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani di razze a rischio di aggressività da parte di particolari soggetti di cui all'art. 5 comma 4° della richiamata Ordinanza Ministeriale;

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 12/12/2006.

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estrella
- Dogo Argentino
- Fila brasileiro
- Mastino napoletano
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pitt bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

Il trasgressore e/o responsabile in solido e' ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 100,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione (ex. art. 16 Legge n. 689/81).

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi/conduuttori, saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della relazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità

VIGILANZA

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sui quotidiani locali.

Il presente provvedimento, composto da 4 (quattro) pagine, annulla e sostituisce integralmente l'Ordinanza Sindacale n° 1068 del 18 ottobre 1999.

Dalla Residenza Municipale, 4 giugno 2007.

IL COMANDANTE

- *Arcangelo di NARDO* -

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Autorità emanante:

Comandante del Corpo Polizia Locale di Cologno al Serio (BG)

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Corpo Polizia Locale, Via Bergamo n. 2, 24055 Cologno al Serio (BG) – Tel. 035/4872359 – Fax 035/899686

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo della Polizia Locale Arcangelo di NARDO;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.